

DISEGNO DI LEGGE

Misure a sostegno dei giovani provenienti da comunità di tipo familiare e inserimento dei servizi di assistenza previsti per l'infanzia e l'adolescenza nei servizi locali indispensabili dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale del 28 maggio 1993

Presentato il 1 marzo 2012

d'iniziativa dei senatori:

- 1) SERAFINI Anna Maria
- 2) AMATI
- 3) PORETTI
- 4) ANDRIA
- 5) ANTEZZA
- 6) BASSOLI
- 7) BASTICO
- 8) BIONDELLI
- 9) CHITI
- 10) DEL VECCHIO
- 11) DI GIOVAN PAOLO
- 12) DONAGGIO
- 13) FRANCO
- 14) GARAVAGLIA MARIAPIA
- 15) GRANAIOLA
- 16) INCOSTANTE
- 17) MARINO MAURO
- 18) MAZZUCONI
- 19) MONGIELLO
- 20) NEROZZI
- 21) PASSONI
- 22) PERDUCA
- 23) PIGNEDOLI
- 24) SANGALLI
- 25) SBARBATI
- 26) SERRA
- 27) STRADIOTTO

28) VITA

Onorevoli senatori! Il tema legato ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in stato di disagio è stato ed è tuttora al centro di un annoso dibattito politico. In particolare si è posta la questione dei bambini che vengono, purtroppo, allontanati dal proprio ambiente familiare per essere sistemati in comunità di tipo familiare, quali organismi che nascono in contrasto al fenomeno dell'istituzionalizzazione e mirano a garantire significative relazioni familiari e sociali fortemente personalizzate, capaci di promuovere la crescita individuale e sociale, fino al pieno reinserimento dell'affidato.

Oggi il numero di bambini che crescono in famiglie con gravi difficoltà economiche è molto alto, mentre la percentuale dei ragazzi provenienti dai ceti più disagiati che riescono a laurearsi è tra le più basse d'Europa. L'Italia è agli ultimi posti nella classifica dei paesi OCSE per la povertà infantile ed è enorme il tasso di disoccupazione fra le giovani generazioni, ma ad essere particolarmente penalizzati sono proprio i giovani in età lavorativa cresciuti, per le ragioni più varie, fuori dalla famiglia.

Da questa situazione emerge un quadro complesso e pieno di criticità a cui si deve aggiungere il fatto che il 'costo' per la società dei giovani che vivono senza e fuori famiglia e comunque accolti in comunità di tipo familiare ammonta a circa 250.000 euro l'anno. Un investimento che rischia di andare disperso, fallendo nel raggiungimento degli obiettivi previsti, appunto la tutela dei minori disagiati, il compimento del loro percorso formativo e l'avviamento al lavoro.

A livello normativo l'intervento di maggior rilievo è costituito dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, con cui è stato dato un assetto stabile alle organizzazioni ed alle strutture che si occupano dell'accoglienza e si sono date le fondamenta per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Purtroppo, però, le condizioni attuali dei servizi e delle comunità di tipo familiare sono critiche in diverse regioni italiane, in particolare nel Sud, in quanto spesso si verificano enormi ritardi nei pagamenti che espongono le case famiglia al rischio di chiusura.

Tale situazione è determinata anche da una mancata qualificazione giuridica dei servizi di assistenza previsti per l'infanzia e l'adolescenza quale servizio pubblico indispensabile ai sensi all'articolo 1 del decreto ministeriale del 28 maggio 1993.

L'articolo 2 del decreto ministeriale 28 maggio 1993, relativo all'individuazione ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane, inserisce infatti fra i servizi indispensabili delle province i servizi di assistenza all'infanzia abbandonata.

Il presente disegno di legge cerca di affrontare il problema nei suoi aspetti più urgenti e gravi. Atteso che il sistema di protezione dell'infanzia è materia di competenza regionale, il realizzarsi nel tempo di sistemi locali molto diversi fra loro, pone il problema di un ulteriore intervento normativo, atto a fissare *standard* comuni, livelli minimi di assistenza e di verifica degli stessi.

Innanzitutto il presente disegno di legge, all'articolo 1, prevede l'inserimento dei servizi di assistenza previsti per l'infanzia e l'adolescenza - e non solo per l'infanzia abbandonata - nei servizi locali indispensabili dei comuni, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale del 28 maggio 1993.

Al fine, poi, di realizzare politiche di tutela e di sostegno e di favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei minori, di almeno sedici anni, provenienti da comunità di tipo familiare, l'articolo 2 prevede l'istituzione, a decorrere dall'anno 2012, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del "Fondo per le politiche a sostegno dei giovani provenienti da comunità di tipo familiare", finalizzato a:

- a) il finanziamento di corsi di studi e di percorsi di formazione;

- b) il finanziamento di progetti predisposti da enti locali, associazioni o cooperative giovanili;
- c) l'erogazione di contributi agli enti che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa;
- d) l'inserimento in appositi Progetti educativi integrati (PEI);
- e) l'attivazione di un sistema integrato di politiche attive del lavoro;
- f) il sostegno all'avviamento di attività economiche;
- g) la realizzazione di forme di autonomia abitativa.

Una quota del Fondo, pari ad 1 milione di euro, è destinata, in caso di inadempimento da parte dei comuni, all'integrazione dei finanziamenti destinati alle comunità di tipo familiare.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso i Centri per l'impiego di ogni Provincia, di un elenco contenente i nominativi dei giovani dai 17 ai 24 anni di età ed informazioni sul loro percorso scolastico e formativo.

L'articolo 4 prevede incentivi ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani provenienti dalle comunità di tipo familiare.

Art. 1

(Disposizioni in materia di inserimento dei servizi di assistenza previsti per l'infanzia e l'adolescenza nei servizi locali indispensabili dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale del 28 maggio 1993)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad apportare con proprio decreto, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, una modifica all'articolo 1 del decreto ministeriale del 28 maggio 1993, recante "Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane", al fine di inserire fra i servizi locali indispensabili dei comuni i servizi di assistenza all'infanzia ed all'adolescenza.

Art. 2

(Istituzione del "Fondo per le politiche a sostegno dei giovani provenienti da comunità di tipo familiare")

1. Al fine di realizzare politiche di tutela e di sostegno e di favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei minori, di almeno sedici anni, provenienti da comunità di tipo familiare, a decorrere dall'anno 2012, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il "Fondo per le politiche a sostegno dei giovani provenienti da comunità di tipo familiare", di seguito denominato Fondo, con una dotazione pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, finalizzato, per i soggetti di cui al presente comma, a:

- a) il finanziamento di corsi di studi e di percorsi di formazione;
- b) il finanziamento di progetti predisposti da enti locali, associazioni o cooperative giovanili;
- c) l'erogazione di contributi agli enti che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa;
- d) l'inserimento in appositi Progetti educativi integrati (PEI);
- e) l'attivazione di un sistema integrato di politiche attive del lavoro;
- f) il sostegno all'avviamento di attività economiche;
- g) la realizzazione di forme di autonomia abitativa.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

3. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono i soggetti beneficiari e procedono al riparto economico delle risorse di cui al comma 1 al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi, nonché la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, sulla base della valutazione del percorso scolastico e formativo e della situazione personale e familiare dei soggetti di cui al presente articolo.

4. Nell'ambito del Fondo di cui al presente articolo, una quota, pari ad 1 milione di euro, è destinata, in caso di inadempimento da parte dei comuni, all'integrazione dei finanziamenti destinati alle comunità di tipo familiare.

Art. 3

(Elenco dei giovani dai 17 ai 24 anni presso i Centri per l'impiego)

1. Ai fini di cui all'articolo 1 ed al fine di realizzare opportunità di inserimento lavorativo per i soggetti di cui all'articolo 1, presso i Centri per l'impiego di ogni Provincia è istituito un elenco contenente i nominativi dei giovani dai 17 ai 24 anni di età ed informazioni sul loro percorso scolastico e formativo.

Art. 4

(Incentivi ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani provenienti dalle comunità di tipo familiare)

1. Al fine di incentivare l'assunzione di giovani provenienti dalle comunità di tipo familiare, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato i soggetti di cui al presente comma sono integralmente fiscalizzati per un periodo di un anno dalla data dell'assunzione.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono stanziati 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati i criteri e le modalità di accesso e di riparto del beneficio di cui al presente articolo.

Art. 5

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 9 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.